



**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, ai sensi dell'art. 125-ter testo unico della finanza, nonché dell'articolo 72 del regolamento emittenti CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificati ed integrati**

**ai punti all'ordine del giorno dell'ASSEMBLEA STRAORDINARIA degli azionisti che si terrà presso la sede legale in Torino - Via Filadelfia n. 220, il giorno 29 aprile 2020 alle ore 15,00 in unica convocazione.**

La presente Relazione è messa a disposizione presso la sede legale dell'Emittente, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato "eMarket STORAGE" e gestito da "Spafid Connect S.p.A.", consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché sul sito della Società [www.centralelatteitalia.com](http://www.centralelatteitalia.com) (il "Sito Internet") in data 11 marzo 2020



## **INDICE**

Pagina 3 - Relazione degli Amministratori al primo punto all'ordine del giorno:

Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni. Conseguente modifica dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Pagina 5 - Relazione degli Amministratori al secondo punto all'ordine del giorno:

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della delega di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo non superiore a nominali Euro 30.000.000,00 ("Importo Complessivo Massimo"), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, ma con facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare l'inscindibilità per singole tranche di utilizzo della delega, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e della delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, entro il medesimo Importo Complessivo Massimo, di emettere obbligazioni, anche convertibili, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile; modifica degli articoli 5 e 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Pagina 14 – Relazione degli Amministratori al terzo punto all'ordine del giorno:

Modifica degli articoli 11 e 20 dello Statuto Sociale ai fini del relativo adeguamento alla disciplina in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate introdotta dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



**Punto 1) all'ordine del giorno di parte straordinaria:**

**proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni. Conseguente modifica dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

## **1. DESCRIZIONE E MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE**

Gli articoli 2328 e 2346 del codice civile prevedono la possibilità di emettere azioni prive di valore nominale. Tale istituto presuppone la conservazione del capitale sociale e la sua suddivisione in azioni; le azioni, prive dell'indicazione del valore nominale, mantengono quindi un valore contabile figurativo o implicito che risulta dalla divisione dell'ammontare totale del capitale sociale per il numero di azioni emesse (c.d. parità contabile).

L'istituto delle azioni senza indicazione del valore nominale rappresenta un utile strumento di semplificazione e consente una maggiore flessibilità nelle operazioni societarie sul capitale sociale. In particolare, esso permette di emettere nuove azioni in sede di aumento di capitale a pagamento anche per una somma inferiore alla preesistente parità contabile (c.d. parità contabile storica). In mancanza, infatti, di un valore nominale l'emittente può determinare liberamente il numero di nuove azioni in cui frazionare l'emissione, richiedendo, a titolo di capitale, una somma che potrà essere pari, superiore o anche inferiore alla parità contabile storica.

In un mercato caratterizzato da incertezza e volatilità, ciò potrà consentire alla Società maggiore elasticità nella determinazione delle condizioni definitive di emissione nelle operazioni sul capitale, ivi compresa l'eventuale operazione di rafforzamento patrimoniale di cui al secondo punto all'ordine del giorno. L'eliminazione del valore nominale delle azioni riveste infatti particolare interesse per la Società in relazione alla proposta di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale che si intende sottoporre alla medesima Assemblea alla quale è sottoposta la presente proposta, in quanto conferirebbe alla Società una maggiore elasticità nella determinazione delle condizioni definitive di emissione delle azioni rivolventi dall'aumento di capitale delegato.

Come meglio illustrato nell'apposita relazione sul secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria della medesima Assemblea, alla quale si rinvia, la proposta di delega ad aumentare il capitale verrebbe conferita al Consiglio di Amministrazione per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla relativa deliberazione assembleare ed i termini per l'emissione e la sottoscrizione delle azioni CLI di nuova emissione sarebbero definiti dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della predetta delega.

Va da sé che, a fronte del lasso di tempo intercorrente tra il conferimento della delega e l'esercizio della stessa, nonché della facoltà che verrebbe attribuita al Consiglio di Amministrazione di stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale delegato (nel rispetto dei limiti indicati dalla delibera assembleare), l'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni è di fondamentale interesse per la Società anche al fine di dotare il Consiglio di Amministrazione di uno strumento per far fronte alle volatilità ed incertezze che contraddistinguono il mercato azionario in determinati momenti.

Naturalmente, tale facoltà non diminuisce in alcun modo la tutela dell'integrità del capitale sociale; le nuove azioni, infatti, dovranno essere emesse per un ammontare complessivo non superiore al valore dei conferimenti effettuati a fronte dell'emissione stessa (articolo 2346, quinto comma, del codice civile).

La possibilità di emettere nuove azioni al di sotto della parità contabile preesistente riveste particolare interesse per la Società in relazione alla delibera di conferimento della delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare di capitale sociale che si intende proporre alla medesima Assemblea alla quale è sottoposta la presente proposta, in quanto conferisce alla Società, in un mercato caratterizzato da incertezza e volatilità, una maggiore elasticità nella determinazione delle condizioni definitive di emissione.

In caso di approvazione della presente proposta di delibera, in futuro le norme che fanno riferimento al valore nominale delle azioni dovranno applicarsi avendo riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse (articolo 2346, terzo comma del codice civile).

## **2. MODIFICHE STATUTARIE**

All'approvazione della presente proposta di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie della Società consegue la modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale.



Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 5 dello Statuto Sociale di CLI raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare.

Testo attuale	Testo proposto
Il capitale sociale è di euro 28.840.041,20 (ventottomilionioottocentoquarantamilaquarantuno/20) diviso in numero 14.000.020 (quattordicimilionieventi) di azioni da euro 2,06 (due virgola zero sei) cadauna.	Il capitale sociale è di euro 28.840.041,20 (ventottomilionioottocentoquarantamilaquarantuno/20) diviso in numero 14.000.020 (quattordicimilionieventi) di azioni <b>prive dell'indicazione del valore nominale</b>

### 3. DIRITTO DI RECESSO

La modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione.

### 4. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Signori azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno;*
- *condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta,*

#### DELIBERA

- (1) *di eliminare ai sensi degli artt. 2328 e 2346 del Codice Civile l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie della Società;*
- (2) *di modificare, conseguentemente, l'articolo 5 dello Statuto Sociale, sostituendo il primo comma, che assumerà, pertanto, la seguente formulazione:*  
  
*Il capitale sociale è di euro 28.840.041,20 (ventottomilionioottocentoquarantamilaquarantuno/20) diviso in numero 14.000.020 (quattordicimilionieventi) azioni prive dell'indicazione del valore nominale.*
- (3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato e/o agli amministratori esecutivi, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare ai deliberati assembleari, al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società".*

Torino, 11 marzo 2019

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente e Amm.re Delegato**

Ing. Riccardo Pozzoli



Punto 2) all'ordine del giorno di parte straordinaria:

attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, della delega di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo non superiore a nominali Euro 30.000.000,00 (l' "Importo Complessivo Massimo"), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, ma con facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare l'inscindibilità per singole tranches di utilizzo della delega, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e della delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, entro il medesimo Importo Complessivo Massimo, di emettere obbligazioni, anche convertibili, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile; modifica degli articoli 5 e 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## 1. ILLUSTRAZIONE DELLA DELEGA, MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

### 1.1 Illustrazione della Delega

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede Straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di conferire al Consiglio medesimo i) la delega di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo non superiore a nominali Euro 30.000.000,00 (l' "Importo Complessivo Massimo"), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, ma con facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare l'inscindibilità per singole tranches di utilizzo della delega, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e ii) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, entro il medesimo Importo Complessivo Massimo, di emettere obbligazioni, anche convertibili, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile (la "Delega").

### 1.2 Motivazioni della Delega

Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega consistono, *in primis*, nell'esigenza di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva ed elastica alle esigenze di rafforzamento patrimoniale, secondo le necessità manifestatesi in dipendenza dello sviluppo dell'attività sociale e nel perseguimento degli obiettivi strategici previsti dal piano industriale 2020-2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 2020 (il "Piano Industriale").

Il ricorso alla Delega ha lo scopo di dotare il Consiglio di Amministrazione di uno strumento idoneo a eseguire con tempestività e flessibilità operazioni straordinarie, cogliendo sollecitamente le opportunità che si dovessero presentare.

Con riferimento alle operazioni di aumento di capitale da offrire in opzione agli aventi diritto, la Delega consentirebbe infatti di accelerare i tempi di implementazione dell'aumento di capitale e permetterebbe di ottenere, con una tempistica adeguata, migliori condizioni per l'effettuazione di eventuali operazioni straordinarie, grazie alla possibilità di beneficiare con prontezza di contesti di mercato e condizioni negoziali più favorevoli.

Sotto tale ultimo profilo, infatti, lo strumento della Delega presenta il vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni dell'aumento di capitale (incluso l'ammontare massimo del numero di azioni da emettere e il prezzo di emissione delle azioni) tenendo conto delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

Inoltre, i tempi tecnici (significativamente maggiori) previsti dalla normativa applicabile per l'assunzione della delibera di aumento di capitale da parte dell'assemblea determinano il rischio che tra il momento dell'annuncio e quello dell'esecuzione dell'operazione possano verificarsi oscillazioni dei corsi di borsa, anche significative. L'attribuzione della Delega determinerebbe la riduzione di tale rischio di oscillazione, grazie alla sensibile contrazione dei tempi di assunzione e implementazione della delibera di aumento di capitale.

Con riferimento alle operazioni di aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, la Delega ha l'obiettivo di assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività nell'esecuzione di uno o più aumenti del capitale sociale al fine di cogliere le condizioni più favorevoli per la conclusione di accordi con eventuali partner e/o investitori, che apporterebbero denaro e/o partecipazioni e/o rami d'azienda e/o attività industriali per il perseguimento degli obiettivi strategici della Società.

La proposta di prevedere la facoltà di escludere il diritto di opzione è fondata sulle seguenti motivazioni:

- i) possibilità di ampliamento e diversificazione del numero degli azionisti con l'ingresso di nuovi *partner*, investitori, oltre



a operatori strategici e investitori istituzionali, anche al fine di una maggiore garanzia di liquidità del titolo CLI nell'interesse degli attuali Azionisti;

- ii) possibilità di offrire le azioni di nuova emissione anche a un singolo soggetto selezionato dal Consiglio di Amministrazione, dando esecuzione all'aumento di capitale all'uopo necessario in termini più rapidi e con minori costi per la Società;
- iii) possibilità di offrire le azioni di nuova emissione quale controvalore per l'acquisizione di partecipazioni e/o rami d'azienda e/o attività industriali strategiche e conferenti con l'oggetto sociale di CLI e/o delle sue controllate e/o partecipate.

Infine, mediante il ricorso allo strumento della delega ai sensi dell'articolo 2420-ter, del codice civile, si vuole assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria rapidità e flessibilità per reperire sul mercato nuovi mezzi finanziari per la realizzazione degli Obiettivi Strategici della Società (come di seguito definiti), scegliendone le forme più opportune, secondo le circostanze concrete, così permettendo di cogliere, in una o più volte, le più favorevoli condizioni in un mercato caratterizzato, in particolare in questo periodo, da incertezza e volatilità.

### 1.3 Destinazione della Delega

#### Gli obiettivi strategici

La proposta di Delega è finalizzata al perseguimento delle seguenti finalità strategiche (di seguito, collettivamente, gli "Obiettivi Strategici"):

- i) dotare CLI di un capitale sufficiente a finanziare gli investimenti produttivi previsti dal Piano Industriale;
- ii) promuovere lo sviluppo internazionale dell'Emittente allo sviluppo dell'export che comporta il rafforzamento della struttura interna, il focus di prodotti strategici per i mercati esteri (es. mascarpone, bevande vegetali, panna oltre a referenze specifiche per il canale professionale) e l'ingresso in nuovi mercati
- iii) reperire nuove risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi finanziari della Società previsti dal Piano Industriale;
- iv) reperire nuove risorse finanziarie anche attraverso accordi con eventuali partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali che apporterebbero cassa e/o partecipazioni e/o rami d'azienda e/o attività industriali, condividendo e contribuendo al conseguimento dei piani di sviluppo e consolidamento della Società.

Con riferimento agli investimenti, più in dettaglio, si prevedono a livello di gruppo investimenti produttivi nel triennio per €17,3 milioni, che mirano al miglioramento e all'automazione dei processi produttivi e dei siti nonché all'implementazione delle iniziative che puntano all'efficientamento degli impianti, per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale. Gli investimenti previsti fanno seguito a quelli già in parte finalizzati e finanziati nella sede di Torino, e i cui lavori di automatizzazione del magazzino si concluderanno nella metà del 2021.

Per il 2022 il management stima una crescita dei ricavi a €187 milioni (+1,3% CAGR), con EBITDA in crescita a €17,5 milioni, 9,3% e un Utile netto a €5,5 milioni.

I proventi rivenienti dall'esecuzione della Delega saranno messi a disposizione della Società per il conseguimento degli Obiettivi Strategici e sono destinati a sostenere il Piano Industriale predisposto dalla Società con l'ausilio dei propri advisors.

#### Variazioni della struttura dell'indebitamento finanziario

L'eventuale esecuzione della Delega da parte del Consiglio di Amministrazione determinerà in ogni caso un incremento dei mezzi propri della Società.

Le risorse finanziarie raccolte con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate alla riduzione ovvero al mutamento della struttura dell'indebitamento finanziario. Per maggiori informazioni sull'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo termine si rimanda alla relazione finanziaria annuale approvata dal Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2020, disponibile presso la sede sociale, sul Sito Internet nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE.



#### 1.4 Modalità di esecuzione della Delega

I termini per l'emissione e la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione saranno di volta in volta definiti, con riferimento a ciascuna *tranche* di aumento del capitale, dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della Delega.

In particolare, nell'esercizio della Delega mediante aumento di capitale in opzione, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale e della sua esecuzione, nel rispetto di quanto di seguito indicato, e pertanto di determinare, anche in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione:

- i) la misura dell'aumento di capitale, comunque non superiore – tenuto conto anche dell'eventuale sovrapprezzo – all'Importo Complessivo Massimo, da realizzarsi anche in più *tranche*;
- ii) il prezzo di emissione delle azioni, incluso l'eventuale sovrapprezzo, tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenti nel momento di determinazione dei termini dell'aumento di capitale, dei corsi di borsa dell'azione CLI, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della Società, nonché della prassi di mercato per operazioni similari. Si prevede che il prezzo di emissione possa essere determinato anche applicando, secondo le medesime prassi, uno sconto sul prezzo teorico ex-diritto (c.d. Theoretical Ex-Right Price – "TERP") delle azioni CLI, quest'ultimo calcolato – secondo le metodologie correnti – tenuto conto, inter alia, del prezzo di chiusura dell'azione CLI nel giorno di Borsa aperta antecedente il giorno di detta determinazione o, se disponibile, sulla base del prezzo di chiusura dell'azione CLI nel giorno di Borsa aperta in cui sarà assunta la determinazione stessa e sulla base di medie dei prezzi delle azioni CLI in periodi di tempo precedenti la determinazione;
- iii) il numero di azioni oggetto dell'emissione ed il relativo rapporto di opzione fermo restando che le azioni di nuova emissione avranno le stesse caratteristiche – anche in termini di godimento – di quelle in circolazione e saranno offerte in opzione ai soci in proporzione alla partecipazione detenuta.

Si precisa che, in conformità all'articolo 5, comma 5, punto (iii), dello Statuto Sociale, nel caso di sottoscrizione di nuove azioni da parte di azionisti iscritti nell'elenco speciale istituito ai sensi dell'articolo 127-*quinquies*, secondo comma, del TUF, il beneficio del periodo di titolarità già decorso si estenderà, in misura proporzionale, alle nuove azioni sottoscritte dal soggetto legittimato, salvo rinuncia da parte dello stesso.

I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della Delega con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati, con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a denaro, beni, mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o connesse al settore del mercato del latte, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi a supporto delle attività precedentemente individuate e, con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali.

La Delega oggetto della modifica statutaria proposta prevede quindi l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di ogni più ampia facoltà di individuare di volta in volta i destinatari dell'aumento nell'ambito delle categorie sopra indicate e di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo eventuale) delle azioni, il prezzo di emissione, il rapporto di cambio e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni.

Più in generale, il Consiglio di Amministrazione avrebbe ogni più ampia facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione e di redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile e dei warrant. Il Consiglio di Amministrazione avrebbe altresì la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione e se attivare un consorzio di garanzia e/o di collocamento.

La documentazione illustrativa relativa alla delibera di aumento di capitale che sarà eventualmente assunta sulla base della Delega sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

## 2. INFORMAZIONI FINANZIARIE

In data 5 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2019. Per ulteriori informazioni sull'andamento gestionale della Società nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 e sulla prevedibile evoluzione della gestione, si rinvia al bilancio della stessa al 31 dicembre 2019 messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito Internet, nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile.



### **3. CONSORZI DI GARANZIA E/O COLLOCAMENTO**

Nell'esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà valutare l'opportunità di conferire un mandato a una o più istituzioni finanziarie per la costituzione di un consorzio di garanzia e/o collocamento in relazione all'aumento di capitale, anche eventualmente per singoli esercizi della Delega.

L'eventuale nomina di un consorzio di garanzia sarà tempestivamente comunicata al mercato nell'informativa che sarà redatta ai sensi di legge al momento dell'esercizio della Delega.

### **4. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI**

Le nuove azioni saranno offerte al prezzo e/o al rapporto di conversione che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione (inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo) in sede di esercizio della Delega.

### **5. DURATA DELLA DELEGA E TEMPI DI ESERCIZIO**

Si propone di stabilire che la Delega possa essere esercitata in una o più volte entro il termine di 5 anni dalla data della relativa deliberazione.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega (esercizio che si richiede possa essere anche parziale e avvenire in più fasi e in momenti diversi), ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, nonché i termini di tale esercizio e dell'esecuzione dell'aumento di capitale, dipenderanno dalle circostanze di fatto e dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

### **6. DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE**

Il godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione per ogni eventuale esercizio della Delega, ferma restando l'attribuzione ai possessori di pari diritti rispetto alle azioni già emesse dalla Società.

### **7. AMMONTARE DELLA DELEGA**

L'aumento di capitale, anche a servizio della delega ai sensi dell'articolo 2420-ter, non potrà essere superiore a complessivi nominali Euro 30.000.000,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo.

### **8. EFFETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL'OPERAZIONE, EFFETTI SUL VALORE UNITARIO DELLE AZIONI E DILUIZIONE**

In sede di esecuzione della Delega, la Società darà adeguata informativa al mercato, nei termini di legge, degli effetti economico-patrimoniali e finanziari degli aumenti di capitale eventualmente deliberati in attuazione della Delega, nonché degli effetti sul valore unitario delle azioni e della diluizione derivante dall'operazione.

### **9. MODIFICHE STATUTARIE**

In conseguenza delle proposte di delibere che si sottopongono alla Vostra approvazione, sarà necessario integrare gli articoli 5 e 6 dello Statuto Sociale vigente tramite inserimento di una clausola relativa alla deliberazione assembleare di attribuzione della Delega in questione.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 5 dello Statuto Sociale di CLI raffrontato con il testo nella versione che entrerà in vigore per effetto dell'eventuale delibera di eliminazione del valore nominale.



Testo attuale	Testo proposto
<p align="center"><b>ARTICOLO 5 - CAPITALE</b></p> <p>Il capitale sociale è di euro 28.840.041,20 (ventottomilioniocttoquarantamilaquarantuno/20) diviso in numero 14.000.020 (quattordicimilioneventi) di azioni prive dell'indicazione del valore nominale.</p> <p>1. [omissis]            2. [omissis]            3. [omissis]            4. [omissis]            5. [omissis]            6. [omissis]            7. [omissis]            8. [omissis]            9. [omissis]</p>	<p align="center"><i>Invariati</i></p>
	<p>10. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2020 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della suddetta delibera assembleare, i) la delega di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo non superiore a nominali Euro 30.000.000,00 (l' "Importo Complessivo Massimo"), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, ma con facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare l'inscindibilità per singole tranches di utilizzo della delega, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e ii) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, entro il medesimo Importo Complessivo Massimo, di emettere obbligazioni, anche convertibili, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire nell'esercizio delle predette deleghe, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il</p>



prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle azioni, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio; nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione e redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile e quello dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni e/o obbligazioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni dell'Emittente anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze - comunque entro il 29 aprile 2025 - e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato).

In particolare, nell'esercizio della delega mediante aumento di capitale in opzione il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle azioni stesse (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento, fermo restando che nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni e dell'eventuale sovrapprezzo, il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenti al momento della determinazione delle condizioni dell'aumento, dei corsi di borsa dell'azione ordinaria, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della società, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari.

I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della Delega con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati, con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a denaro, beni, mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della società e delle società da questa partecipate o connesse al settore del mercato del Latte, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi a supporto delle attività precedentemente individuate e, con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali.



	<b>Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione e la delega per l'eventuale decisione di attivare un consorzio di garanzia e/o di collocamento.</b>
<b>ARTICOLO 6 – AUMENTO DEL CAPITALE</b>	
Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.	<b>1.</b> Nel caso di aumento di capitale, deliberato dall'assemblea, le norme e le condizioni relative all'emissione del nuovo capitale, le date e le modalità dei versamenti sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.
	<b>2. Ai fini dell'aumento del capitale sociale l'assemblea straordinaria dei soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</b>

## 10. DIRITTO DI RECESSO

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione.

## 11. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Signori azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno e condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;*
- *preso atto che il capitale sociale di Euro 28.840.041,20 è interamente sottoscritto e versato e che la società non si trova nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile, come confermato dal Collegio Sindacale;*

### **DELIBERA**

- (1) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, i) la delega di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo non superiore a nominali Euro 30.000.000,00 (l'"**Importo Complessivo Massimo**"), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, ma con facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare l'inscindibilità per singole tranche di utilizzo della delega, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e ii) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, entro il medesimo Importo Complessivo Massimo, di emettere obbligazioni, anche convertibili, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.*

*Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire nell'esercizio delle predette deleghe, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle azioni, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio; nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione e redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile e quello dei warrant (ove si potrà prevedere*



che i warrant potranno essere abbinati alle azioni e/o obbligazioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni dell'Emittente anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze - comunque entro il 29 aprile 2025 - e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato).

In particolare, nell'esercizio della Delega mediante aumento di capitale in opzione il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle azioni stesse (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento, fermo restando che nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni e dell'eventuale sovrapprezzo, il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato prevalenti al momento della determinazione delle condizioni dell'aumento, dei corsi di borsa dell'azione ordinaria, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della società, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari.

I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della Delega con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati, con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a denaro, beni, mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della società e delle società da questa partecipate o connesse al settore del mercato del Latte, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi a supporto delle attività precedentemente individuate e, con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione e la delega per l'eventuale decisione di attivare un consorzio di garanzia e/o di collocamento.

(2) di, conseguentemente:

a. modificare l'articolo 5 dello Statuto Sociale, introducendo il seguente decimo comma "10. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 29 aprile 2020 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della delibera, i) la delega di aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo non superiore a nominali Euro 30.000.000,00 (**"Importo Complessivo Massimo"**), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, ma con facoltà del Consiglio di fissare l'inscindibilità per singole tranches di utilizzo della delega, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile e ii) la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, entro il medesimo Importo Complessivo Massimo, di emettere obbligazioni, anche convertibili, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire nell'esercizio delle predette deleghe, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo) delle azioni, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio; nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione e redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile e quello dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni e/o obbligazioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni dell'Emittente anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze - comunque entro il 29 aprile 2025 - e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato).

I criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della Delega con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione, sono determinati, con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a denaro, beni, mobili o immobili, e aziende conferenti con l'oggetto sociale della società e delle società da questa partecipate o connesse al settore del mercato del Latte, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi a supporto delle attività precedentemente individuate e, con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione e la delega per l'eventuale decisione di attivare un consorzio di garanzia e/o di collocamento."

b. modificare l'articolo 6 dello Statuto Sociale, dividendo l'articolo in due commi e introducendo il seguente secondo comma "2. Ai fini dell'aumento del capitale sociale l'assemblea straordinaria dei soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione."

12



- (3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato e/o agli amministratori esecutivi, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare ai deliberati assembleari, al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società"*

Torino, 11 marzo 2020

**Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato**  
Ing. Riccardo Pozzoli



**Punto 3) all'ordine del giorno di parte straordinaria:**

**Modifica degli articoli 11 e 20 dello Statuto Sociale ai fini del relativo adeguamento alla disciplina in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate introdotta dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

## **12. MOTIVAZIONI DELLE VARIAZIONI PROPOSTE**

La Legge 12 luglio 2011, n. 120 (c.d. "Legge Golfo-Mosca") ha sancito il principio secondo cui, nella composizione degli organi sociali, le società quotate (nonché le società a controllo pubblico) devono rispettare un criterio che garantisca l'equilibrio tra generi. In particolare, i commi 1-ter dell'art. 147-ter e 1-bis dell'articolo 148 del TUF imponevano alle società quotate di garantire almeno un terzo degli organi di amministrazione e controllo al genere meno rappresentato. Il criterio di riparto stabilito dalla citata legge trovava applicazione, inoltre, per tre mandati consecutivi (c.d. "sunset clause").

La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ("Legge di Bilancio 2020"), entrata in vigore il 1° gennaio 2020, ha modificato la disciplina in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate, prevista dai citati articoli 147-ter e 148 del TUF.

La Legge di Bilancio 2020 ha apportato alla sopra descritta disciplina le seguenti principali modifiche:

- i) innalzamento della percentuale dei componenti da riservare al genere meno rappresentato da almeno un terzo ad almeno due quinti sia per l'organo di amministrazione sia per l'organo di controllo;
- ii) accrescimento del periodo di vigenza del nuovo criterio di riparto di almeno due quinti per sei mandati consecutivi in luogo dei tre mandati; e
- iii) gradualità nell'applicazione della disciplina solo per le società neo quotate e non anche per le società già quotate, prevedendo che la percentuale da riservare al genere meno rappresentato per il primo rinnovo degli organi sociali successivo alla data di inizio delle negoziazioni sia pari ad almeno un quinto dei componenti.

Tutto ciò premesso, ferma restando la concorrente competenza del Consiglio di Amministrazione *in subiecta materia* ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, sottoponiamo alla Vostra approvazione il nuovo testo degli articoli 11 e 20 dello Statuto Sociale che proponiamo di adottare per la Società in adeguamento alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2020 in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate, anche in conformità agli applicabili orientamenti Consob.

## **13. MODIFICHE STATUTARIE**

L'adeguamento alla nuova disciplina in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali delle società quotate prevista dalla legge comporta la necessità di procedere alla modifica degli articoli 11 e 20 dello Statuto Sociale, riguardanti rispettivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società.

Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli 11 e 20 dello Statuto Sociale di CLI raffrontato con il testo nella versione che entrerà in vigore per effetto dell'eventuale delibera di modifica dello Statuto Sociale.



Testo attuale	Testo proposto
<p align="center"><b>ARTICOLO 11 – ORGANO AMMINISTRATIVO</b></p>	<p align="center"><b>ARTICOLO 11 – ORGANO AMMINISTRATIVO</b></p>
<p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quattordici membri secondo quanto delibera l'assemblea all'atto della nomina. Gli Amministratori sono eletti sulla base di liste di candidati. Le liste degli amministratori da eleggere – eccettuato quelle aventi meno di tre candidati - devono essere redatte tenendo conto del criterio che assicura l'equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato il numero di un terzo degli Amministratori eletti, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità superiore. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Amministratore in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998. La lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia in alcun modo, neppure indirettamente collegata con la lista risultata prima per numero di voti, ha diritto a esprimere un componente del consiglio di amministrazione. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.</p>	<p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quattordici membri secondo quanto delibera l'assemblea all'atto della nomina. Gli Amministratori sono eletti sulla base di liste di candidati, <b>secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.</b> Le liste degli amministratori da eleggere – eccettuato quelle aventi meno di tre candidati - devono essere redatte tenendo conto del criterio che assicura l'equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato <b>un numero di candidati almeno pari alla percentuale richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio dei generi, il quale dovrà essere calcolato in base ai criteri di volta in volta previsti dalla stessa</b> <del>di un terzo degli Amministratori eletti, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità superiore.</del> Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista, non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Amministratore in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998. La lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia in alcun modo, neppure indirettamente collegata con la lista risultata prima per numero di voti, ha diritto a esprimere un componente del consiglio di amministrazione. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.</p>
<p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come</p>	<p align="center"><i>Invariato</i></p>



non presentata.	
Qualora venga presentata un'unica lista questa esprime l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.	<i>Invariato</i>
Qualora la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.	Qualora la composizione del consiglio di amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi <b>secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia</b> , tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.
Dei tempi e dei modi di presentazione delle liste è fatta menzione nell'avviso di convocazione.	<i>Invariato</i>
Le liste presentate sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.	<i>Invariato</i>
Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.	<i>Invariato</i>
L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, può aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'assemblea determina il compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione.	<i>Invariato</i>



<p>In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 12 agosto 2012 (un anno dalla data di entrata in vigore della Legge 120 del 12.7.2011), la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità superiore.</p>	<p><del>In occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 12 agosto 2012 (un anno dalla data di entrata in vigore della Legge 120 del 12.7.2011), la quota da riservare al genere meno rappresentato è limitata a un quinto del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità superiore.</del></p>
<p><b>ARTICOLO 20 – SINDACI</b></p>	<p><b>ARTICOLO 20 – SINDACI</b></p>
<p>Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Un componente del genere meno rappresentato deve sempre essere inserito in ogni lista, tanto per i Sindaci Effettivi quanto per i Sindaci Supplenti laddove i candidati siano non inferiori a tre. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco Effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.</p>	<p>Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci Effettivi e tre Supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo, <b>secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari. Le liste dei sindaci da eleggere</b> Un componente del genere meno rappresentato deve sempre essere inserito in ogni lista, tanto per i Sindaci Effettivi quanto per i Sindaci Supplenti, laddove i candidati siano non inferiori a tre, <b>devono essere redatte tenendo conto del criterio che assicura l'equilibrio dei generi, garantendo al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari alla percentuale richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio dei generi, il quale dovrà essere calcolato in base ai criteri di volta in volta previsti dalla stessa.</b> La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco Effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni di un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del Decreto Legislativo 58/1998, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.</p>
<p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare</p>	<p><i>Invariato</i></p>



<p>sulla nomina dei componenti il collegio sindacale. Dei tempi e dei modi di presentazione delle liste è fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p>	
<p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>1. Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>2. Dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>Qualora la composizione della sezione dei Sindaci Effettivi o di quella dei Sindaci Supplenti non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato.</p>	<p>Qualora la composizione della sezione dei Sindaci Effettivi o di quella dei Sindaci Supplenti non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi <b>secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia</b>, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di maggioranza del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato.</p>
<p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista delle minoranze che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato assicurando il rispetto dei requisiti di legge e Statuto tenendosi specificamente conto dell'obbligo di equilibrio tra i generi.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
<p>Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti alla riunione. Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci Effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali</p>	<p><i>Invariato</i></p>



casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa fatta salva la riserva di cui al secondo comma del presente articolo.	
Qualora venga presentata un'unica lista, l'intero Collegio Sindacale viene nominato da detta lista. Nel caso non venga presentata alcuna lista l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti escludendo dal computo gli astenuti.	<i>Invariato</i>
Le liste presentate sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla legge almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale.	<i>Invariato</i>
La retribuzione per i Sindaci Effettivi è stabilita dall'assemblea.	<i>Invariato</i>
Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:	<i>Invariato</i>
a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;	<i>Invariato</i>
b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.	<i>Invariato</i>
Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.	<i>Invariato</i>

#### 14. DIRITTO DI RECESSO

Le modifiche statutarie proposte, essendo obbligatorie per adeguare lo Statuto a disposizioni di legge, non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione.

#### 15. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Signori azionisti,

alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Centrale del Latte d'Italia S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno e condivise le motivazioni delle proposte ivi contenute;*



#### **DELIBERA**

- a. *di modificare il testo degli articoli 11 e 20 dello Statuto Sociale e di approvarne il nuovo testo così come illustrato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;*
- b. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato e/o agli amministratori esecutivi, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere, senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare ai deliberati assembleari, al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società"*

Torino, 11 marzo 2020

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente e Amministratore Delegato**

Ing. Riccardo Pozzoli